

- i seguenti dati non possano essere memorizzati:
 - il contenuto della comunicazione,
 - dati relativi alla pagina Internet visitata,
 - dati dei servizi di posta elettronica,
 - dati relativi ai collegamenti in uscita o in entrata da determinate linee di persone, autorità e organizzazioni in ambito sociale o religioso,
- la durata della conservazione di dati relativi all'ubicazione, vale a dire l'indicazione della cella telefonica utilizzata, sia pari a quattro settimane e, per gli altri dati, a dieci settimane,
- sia assicurata un'efficace protezione dei dati conservati contro i rischi di abuso e di accesso non autorizzato, e
- i dati conservati possano essere utilizzati solo ai fini del perseguimento di reati particolarmente gravi o della prevenzione di un pericolo concreto per la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona ovvero ai fini della salvaguardia dello Stato o di un Land (Regione), ad eccezione degli indirizzi di protocollo Internet assegnati all'abbonato per l'uso di Internet, il cui utilizzo sia consentito nell'ambito di un accesso ai dati archiviati finalizzato al perseguimento di eventuali reati, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché all'assolvimento dei compiti dei servizi di *intelligence*.

(¹) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37) come modificata dalla direttiva 2009/136/CE (GU 2009, L 337, pag. 11).

(²) GU 2000, C 364, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 31 ottobre 2019 – Ditta Z/Finanzamt Y

(Causa C-802/19)

(2020/C 45/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Ditta Z

Resistente: Finanzamt Y

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in virtù della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 ottobre 1996, Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400), una farmacia che fornisce medicinali a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria abbia diritto alla riduzione della base imponibile sulla base di uno sconto concesso agli assicurati.

- 2) In caso di risposta affermativa: se sia contrario ai principi di neutralità e di parità di trattamento nel mercato interno il fatto che una farmacia nel territorio nazionale possa ridurre la base imponibile, ma ciò non sia possibile per una farmacia che effettui cessioni intracomunitarie in esenzione alla cassa malattia obbligatoria di un altro Stato membro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 ottobre 2019 – BU/Markt24 GmbH

(Causa C-804/19)

(2020/C 45/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: BU

Resistente: Markt24 GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 ⁽¹⁾ debba essere applicato a un rapporto di lavoro nell'ambito del quale, sebbene il contratto di lavoro sia stato concluso in Austria per prestazioni lavorative da svolgersi in Germania, le prestazioni lavorative non siano state poi fornite dalla lavoratrice, tenutasi disponibile per l'esecuzione di incarichi di lavoro per svariati mesi in Austria.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

- 2) Se l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che possa trovare applicazione una disposizione nazionale, quale l'articolo 4, [Or. 2], paragrafo 1, lettera a), dell'ASGG, che consenta ad una lavoratrice di proporre l'azione giurisdizionale (agevolata) nel luogo di residenza nel corso ovvero al termine del rapporto di lavoro.
- 3) Se l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che possa trovare applicazione una disposizione nazionale, quale l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'ASGG, che consenta ad un lavoratore di proporre l'azione giurisdizionale (agevolata) nel luogo in cui debba ovvero, al termine del rapporto di lavoro, dovesse essere corrisposta la retribuzione.
- 4) In caso di risposta negativa alla seconda e alla terza questione:
 - 4.1.) Se l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un rapporto di lavoro in cui la lavoratrice non abbia fornito prestazioni lavorative, l'azione giurisdizionale debba essere proposta nello Stato membro in cui la lavoratrice stessa sia rimasta disponibile per l'esecuzione di incarichi di lavoro.
 - 4.2.) Se l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un rapporto di lavoro in cui la lavoratrice non abbia fornito prestazioni lavorative, l'azione giurisdizionale debba essere intentata nello Stato membro in cui abbiano avuto luogo le trattative e la conclusione del contratto di lavoro sebbene, nel contratto medesimo, siano state pattuite o previste prestazioni lavorative da svolgere in un altro Stato membro.